

3. Chiunque non denuncia un ritrovamento di monete sarà punito secondo quanto previsto al Capo VII, Sezione I, articolo 125, in quanto il possesso delle monete è legittimo solo dopo la denuncia.
4. Lo Stato può dichiarare a norma del Capo I, Sezione II, articolo 6 l'interesse particolarmente importante di collezioni o di singole monete di proprietà dei privati e notificare la dichiarazione al proprietario secondo quanto previsto all'articolo 8.
5. Le monete di Enti Pubblici e Privati sono disciplinate da quanto previsto al Capo I, Sezione II, articolo 5.
6. Le monete di proprietà privata non notificate, il cui valore è inferiore a 10 000 euro sono oggetto di libero commercio dentro e fuori i confini dello Stato, ciò non costituendo danno per il patrimonio storico e culturale nazionale. Per quelle di valore superiore la vendita all'estero sarà subordinata al rilascio dell'Attestato di Libera Circolazione.

L'allegato B si è reso necessario per la situazione determinatasi dal 1939 (dopo la legge del 1° giugno n. 1089) ad oggi circa il generale occultamento dei ripostigli di monete, che ha provocato gravi danni alla scienza numismatica, e circa l'impossibilità per la giustizia di determinare la data di ritrovamento dei milioni di monete in commercio e di conseguenza la loro attribuzione a proprietà privata o statale, e la liceità del loro commercio. Ciò ha determinato una situazione paradossale e ha provocato una grande quantità di procedimenti giudiziari, incertezza, lentezza e infruttuosità dei processi, che si traduce in inaccettabili danni per i cittadini e per lo Stato.

Si invitano le sovrintendenze, i cercatori, gli scopritori occasionali a collaborare all'attuazione della normativa con comportamenti leali, equilibrati e non punitivi, per superare il clima di diffidenza che lunghi anni di contrapposizione hanno determinato. L'obiettivo è di raggiungere la denuncia del 100 % dei ripostigli.

Si invitano le Sovrintendenze a catalogare, fotografare e custodire con la massima cura le monete di proprietà dello Stato, per avere una documentazione precisa anche in caso di furto per il recupero della refurtiva.

Si invitano le Sovrintendenze a redigere annualmente l'elenco e la descrizione dei ripostigli per dare un utilissimo strumento di ricerca agli studiosi italiani e stranieri.

Si invitano le Sovrintendenze a collaborare con i privati per identificare le falsificazioni, svolgendo presso i più importanti musei nel limite del possibile attività di consulenza, esclusa ogni responsabilità commerciale.